QuotidianoPIÙ

Lunedì 22/01/2024 • 06:00

FISCO CIRCOLARE DELLE DOGANE

Contraddittorio preventivo: invariati i termini in materia doganale

Resta invariato il termine di trenta giorni, previsto dal **Codice doganale dell'Unione europea**, per presentare osservazioni nei confronti di un processo verbale dell'Agenzia delle dogane (Circ. AD 17 gennaio 2024 n. 2). Le modifiche introdotte dalla riforma fiscale allo **Statuto del contribuente**, dunque, non amplieranno il termine previsto per il **contraddittorio doganale**.

di Massimo Monosi - Avvocato, Studio legale Armella & Associati

di Tatiana Salvi - Studio legale Armella & Associati

Termine breve per il contraddittorio doganale: non si applica lo Statuto dei diritti del Contribuente

In attuazione degli obiettivi della **riforma fiscale**, il legislatore nazionale ha introdotto il nuovo articolo 6 bis dello Statuto dei diritti del contribuente. Tale norma, oltre a rafforzare il **contraddittorio nella fase di accertamento**, assegna al contribuente un termine non inferiore a 60 giorni per la notifica delle proprie osservazioni. È stato abrogato, inoltre, il rinvio all'art. 11, d.lgs. 374/1990, che riduceva il termine previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente da sessanta a trenta giorni.

Il legislatore ha però trascurato di considerare che, in materia doganale, il **diritto al contraddittorio** è previsto da una norma regolamentare, l'art. 22, par. 6, Cdu, ossia da una fonte normativa sovraordinata rispetto alla legge nazionale.

Nonostante la recente modifica normativa, il principio della **prevalenza della normativa unionale** su quella nazionale non consente di ampliare il termine di trenta giorni per la presentazione delle osservazioni difensive in materia doganale.

Di conseguenza, il d.lgs. 219/2023, che modifica lo Statuto del contribuente dando attuazione alla legge delega fiscale, non estende il termine previsto per presentare osservazioni nei confronti di un verbale emesso dall'**Agenzia delle dogane**.

A chiarirlo è la **circolare** 17 gennaio 2024, n. 2/D, con la quale l'Agenzia delle dogane ha precisato che il contraddittorio doganale resta soggetto ai termini previsti dal Codice doganale dell'Unione europea.

Il diritto al contraddittorio nella giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e nel CDU

Il contraddittorio "anticipato" di matrice unionale si muove su un piano diverso e autonomo rispetto al **contraddittorio** disciplinato dalla normativa nazionale.

Il diritto al contraddittorio rappresenta un principio fondamentale del diritto doganale dell'Unione europea, come riconosciuto dalla **Corte di Giustizia europea**, a partire dagli anni sessanta (si veda, sul punto, la sentenza Sopropé, resa nella causa C-349/07 del 18 dicembre 2008).

Il diritto dell'operatore a essere ascoltato, prima che nei suoi confronti sia adottato un provvedimento individuale lesivo è espressamente disciplinato dal **Codice doganale dell'Unione** (Reg. UE 952/2013, Cdu). L'articolo 22, par. 6, Cdu stabilisce che prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per l'operatore, le Autorità doganali devono comunicare le motivazioni su cui intendono fondare la propria decisione, dando all'operatore la possibilità di formulare le proprie osservazioni entro il termine di 30 giorni.

Il diritto a un contraddittorio preventivo è garantito anche dagli artt. 102 e 105 Cdu, i quali stabiliscono che l'Agenzia delle dogane può procedere alla notifica o alla **contabilizzazione dell'obbligazione**, soltanto quando è "in grado di adottare una decisione".

L'articolo 194 Cdu prevede, infine, che i controlli doganali si svolgano entro un "termine ragionevole". Proprio per assicurare maggiore tempestività, il **contraddittorio preventivo** in materia doganale deve svolgersi in tempi più rapidi rispetto a quanto avviene, a livello nazionale, per gli altri settori del diritto tributario.

Prevalenza del diritto UE sulla normativa nazionale

Con la circolare in commento, l'Agenzia delle dogane ha chiarito che nonostante le modifiche introdotte allo Statuto dei diritti del Contribuente, il termine per il **contraddittorio doganale** rimane invariato.

Tale termine è infatti espressamente disciplinato dall'art. 22 del Codice doganale dell'Unione europea. Trattandosi di un termine previsto da un regolamento europeo, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri UE, il **legislatore nazionale** non può fornire una diversa interpretazione.

La circolare ricorda, pertanto, che quando una norma nazionale confligge con un regolamento europeo, la disciplina nazionale deve cedere il passo alla prevalente **disciplina unionale**.

Il principio del primato del diritto UE, espressamente previsto dall'art. 8, Reg. UE 2446/2015 e più volte ribadito dalla **Corte di Giustizia europea**, impone che la normativa unionale sia applicata a tutti gli atti nazionali, prevalendo su eventuali norme interne di segno opposto.

Anche la Corte di Cassazione, negli anni, ha riconosciuto che in tema di avvisi di rettifica in materia doganale non trova applicazione la disciplina prevista dallo Statuto del contribuente, operando in tale ambito un termine "speciale" di trenta giorni, preordinato a garantire all'**operatore doganale** un contraddittorio pieno, in un momento comunque anticipato rispetto all'impugnazione in giudizio del suddetto avviso (Cass., sez. V, 5 aprile 2013, n. 8399).

Con la circolare in commento, l'**Agenzia delle dogane** ricorda pertanto che, in caso di verifica, sia in linea che a posteriori, la Dogana deve fornire un termine pari a trenta giorni per l'eventuale invio da parte dell'operatore delle proprie osservazioni.

È importante ricordare che se l'Agenzia delle dogane ritiene di non poter accogliere le osservazioni dell'operatore, il successivo atto di accertamento deve essere motivato in ordine al rigetto delle difese espresse.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.